CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio)
N. 45 DEL 29/04/2021

OGGETTO: Presa d'atto delle modifiche intervenute alla Convenzione con la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Aprile alle ore 15:45, presso la SEDE MUNICIPALE, il Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot. Interno n. 0110366 del 16-12-2020, alla presenza dei Sub Commissari.

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
COMMISSARIO	PRIOLO GIUSEPPE	SI
SUB COMMISSARIO	GUERRIERI LUIGI	SI
SUB COMMISSARIO	CALENDA ANTONIO	--

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. BELVEDERE ALESSANDRA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL DIRIGENTE

del Servizio Gare e Appalti

Richiamato l'art.42 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale attribuita ai sensi dell'art.42 dello stesso D. Lgs.vo 267/00;
Considerata la necessita' di sottoporre al Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, inerente le modifiche intervenute all'atto di Convenzione con la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria la cui adesione è avvenuta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 13/11/2020;
Richiamato :
- il vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
- il Decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n.0079920 del 16.12.2020, con il quale il Dott. Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, e' stato nominato Commissario prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
- il Decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0080464 del 18.12.2020, con il quale sono stati nominati il Dott. Luigi Guerrieri e il Dott. Antonio Calenda quali sub-commissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme.

PROPONE AL COMISSARIO PREFETTIZIO L' ADOZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 13/11/2020 questo Ente procedeva a formalizzare l'adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di avvalersi delle funzioni e compiti esercitati ivi contenute nell'atto di convenzione;
Precisato che l'adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata determinata dalla grave carenza del personale, a tutt'oggi persistente, rispondendo così alle difficoltà operative e organizzative nel gestire in termini di efficienza ed efficacia, le procedure di gara limitando così l'esposizione dell'Ente a potenziali contenziosi nonché perseguire le finalità prestabilite dall'Amministrazione, generando effetti benefici sull'eccessivo carico di lavoro scaturenti dalla gestione delle gare d'appalto;
Richiamati:
- l'art. 3 comma 1 del d.lgs 50/2016 il quale definisce:
- alla lettera i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

- alla lettera l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

- alla lettera m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

- l'art. 37 del D.lgs 50/2016 il quale stabilisce che:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

...omississ.....

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
...omississ...

- l'art. 30 del TUEL, secondo cui gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 1 della legge n. 11/2016 il quale alla lettera dd) stabilisce che "……omississ… per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente,…";
- l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivi Decreti il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

Preso atto che:
- con nota trasmessa in data 07.04.2021 a firma del Dirigente della Città metropolitana di Reggio Calabria -Stazione Unica Appaltante- nella persona della Dott.ssa Mariagrazia Blefari si comunicavano, a**i soggetti convenzionati con la CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria,** le modifiche alla Convenzione a seguito dell'approvazione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria R.G. **n. 7/2021**;

- le modifiche intervenute riguardano:

la sostituzione della lettera c) comma 1 dell'art. 5 dello Schema di Convenzione (dedicato alle attività svolte dal RUP nominato dal Soggetto aderente di cui si riporta testualmente il testo, *"alla liquidazione della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per le fasi di competenza della CUC secondo i Regolamenti vigenti all'interno dei singoli Soggetti aderenti."* con la nuova previsione così formulata: "***alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC, da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:***
a) *procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:*

- 0,25%

- 0,1% (gare deserte)

- 0,2% (gare infruttuose)

- 0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);

- Tetto massimo: € 10.000,00;

b) *procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio*

comunale:

- 0,25%

- 0,1% (gare deserte)

- 0,2% (gare infruttuose)

- Tetto massimo: € 10.000,00;

c) *procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:*

- 0%".

l'aggiunta al comma 3 dell'art. 2 della precedente Convenzione CUC, di un nuovo comma, il 4, il cui testo qui di seguito si riporta: "*4. L'ambito di applicazione della Convenzione CUC non si estende, inoltre:*

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che

rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n.380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge;

e) agli affidamenti diretti.".

l'annullamento della previsione contenuta nella Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020 relativa alla voce *"Spese generali",* con riferimento all'individuazione preventiva nei quadri economici di progetto dei costi di gestione, sostituendola con la voce *"Somme a disposizione della Stazione appaltante";*

Esaminato il testo coordinato con le relative modifiche intervenute a seguito di delibera C.M. R.G. 7/2021;

Richiamata la delibera del Consiglio Metropolitano R.G. n. 7/2021 di ***"Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC."***
ed in particolare l'art. **Art. 5 comma 1 lettera c *(Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente)*** secondo cui:
"*alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC , da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:*
a) *procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:*
- 0,25%
- 0,1% (gare deserte)
- 0,2% (gare infruttuose)
- 0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);
- Tetto massimo: € 10.000,00;
a) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:
- 0,25%
- 0,1% (gare deserte)
- 0,2% (gare infruttuose)
- Tetto massimo: € 10.000,00;
a) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:
- 0%";
Precisato inoltre che l'impegno spesa per le somme dovute, quale corrispettivo dovuto alla CUC, saranno previste nel quadro economico di ogni singola procedura di affidamento attivata dall'Ente civico, aderente allo Schema di Convenzione, nella relativa determinazione a contrarre inclusiva tra l'altro delle altre somme previste dalla procedura medesima, giusto art. 4 dello Schema di Convenzione e normativa vigente;
Ritenuto pertanto di prendere atto delle modifiche intervenute nell'atto di Convenzione allegata alla presente deliberazione e di confermare;

Visti:
- il d.lgs 267/2000;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 18-09-2020;
- il Bilancio 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 18-09-2020;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 47-bis del D.Lgs.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1 - DI PRENDERE ATTO delle modifiche apportate all'atto di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - DI TRASMETTERE copia della presente alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria che invierà la Convenzione per la successiva firma da parte del rappresentante legale dell'Ente civico e a tutti i Dirigenti dell'Ente al fine di assumere le necessarie determinazioni in sede di affidamento;

3- DI PUBBLICARE la presente nella sezione Amministrazione Trasparente

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare, stante l'urgenza dovuta allo svolgimento delle procedure di gara e alla carenza di personale, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Vista la su esposta proposta di deliberazione;
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;
Acquisiti:
- i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
-il parere favorevole del Vice Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di deliberazione all'ordinamento giuridico;
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/00.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 599** del **13/04/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 15/04/2021.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 599 del 13/04/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **29/04/2021**.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio	Il Vice Segretario Generale
Dr. PRIOLO GIUSEPPE	Avv. BELVEDERE ALESSANDRA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2369

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** attesta che in data **30/04/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 30/04/2021.**

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. [1]

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

N° 7 / 2021 di Registro Generale

Oggetto: **Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC.**

L'anno 2021 il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 15:30 e seguenti, nella sede Palazzo Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara, si è riunito il Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENZA
Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe	*X*
Neri Armando	*X*
Ceratti Pasquale	*X*
Conia Michele	*X*
Fuda Salvatore	*X*
Lizzi Rudi	*X*
Mantegna Domenico	*X*
Marino Giuseppe	*X*
Minicuci Antonino	*X*
Quartuccio Filippo	*X*
Ranuccio Giuseppe	*X*
Romeo Domenico	*X*
Versace Carmelo	*X*
Zampogna Giuseppe	*X*
Zimbalatti Antonino	*X*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

IL DIRIGENTE DELL'U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA

Visto il contenuto della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, avente ad oggetto "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della citata Legge n. 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 30 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria che disciplina le attribuzioni del Consiglio Metropolitano;

Visto l'art. 29 comma 7 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria che disciplina l'iniziativa delle proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio Metropolitano;

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida Anac n. 3/2015;

Visto l'art. 14 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria che dispone al comma 5 "La Città metropolitana, d'intesa con i Comuni, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante…";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 16/2008 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la creazione di una Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP);

Vista la Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica Appaltante sottoscritta dalla Provincia di Reggio Calabria, la Prefettura di Reggio Calabria e n. 82 Comuni del territorio provinciale in data 12/03/2009, protocollo n. 17839;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 92 del 20 settembre 2010 con la quale è stato approvato il nuovo schema di "Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica Appaltante", con scadenza al 30 settembre 2015;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 32 del 24 settembre 2015 con la quale è stato approvato lo "schema di rinnovo della Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 31/2017 recante il seguente oggetto: "Presa Atto, Adeguamento ed Integrazione della Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante" il cui testo della convenzione approvata riporta quale data di scadenza quella del 30.09.2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 11/2018 recante il seguente oggetto: "Modifica all'art. 11 della Convenzione approvata con Delibera di C.P. n. 32 del 24.09.2015, ed integrata con Delibera di C.M. n. 31 del 01.09.2017";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 26/2018 recante il seguente oggetto: "Modifica agli articoli 3 e 11 della Convenzione SUAP";

Vista la Deliberazione R.G. n. 40/2020 con la quale il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e ha adottato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

PREMESSO CHE

- la Centrale Unica di Committenza (CUC) è un'amministrazione aggiudicatrice che espleta nei confronti dei Comuni ed Enti convenzionati le funzioni di Stazione Unica Appaltante e svolge a favore di essi attività di centralizzazione delle committenze ed eventualmente, su richiesta dei Soggetti aderenti alla Convenzione, attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- la centralità del ruolo delle Stazioni appaltanti nell'ambito della strategia volta all'organizzazione dei servizi pubblici e al coordinamento dei loro sistemi di gestione si evidenzia anche nella volontà espressa dal Legislatore statale (specificatamente nella Legge n. 56/2014 c.d. Legge Delrio) di attribuire alla Città metropolitana, su impulso di chi fosse interessato a chiederla, una funzione di supporto agli altri enti locali. Difatti l'art. 1 della Legge 56/2014, al comma 44, lett. c) stabilisce che: "…D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio…".

- l'adesione alla CUC consente ai Comuni ed agli Enti convenzionati di adempiere al duplice onere di contenimento della spesa e prevenzione dei fenomeni mafiosi, avvalendosi di un solo soggetto che espleti contemporaneamente le funzioni di SUA e di

CENTRALE DI COMMITTENZA;

- la sottoscrizione della convenzione CUC soddisfa l'esigenza di addivenire ad una riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici con conseguente riduzione dei costi di gestione degli appalti a carico dei singoli Comuni ed Enti e consente di entrare a far parte di un circuito virtuoso che mette a sistema le professionalità operanti e le approfondite conoscenze della disciplina in materia di contratti pubblici;

- le economie conseguenti alla gestione aggregata delle gare permettono al Soggetto beneficiante di destinare le risorse risparmiate per altre finalità dell'Amministrazione, determinando anche il beneficio indiretto di alleggerire il peso dei carichi di lavoro e delle responsabilità scaturenti dalla gestione delle gare di appalto;

- la CUC è espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità delle Amministrazioni coinvolte di perseguire un obiettivo unitario, coniugando le diverse competenze, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, efficacia, non discriminazione e parità di trattamento;

RILEVATO CHE

- alla luce dei benefici esposti, il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la Deliberazione R.G. n. 40/2020 ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e ha adottato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

- la suddetta Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020 prevede che la competenza della CUC si estenda alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi e ai servizi di ingegneria con esclusione dalla gestione della CUC delle acquisizioni a mezzo di amministrazione diretta o degli affidamenti di lavori in caso di somma urgenza e di protezione civile, nonché delle acquisizioni a mezzo "ordine diretto d'acquisto" o "richiesta di offerta" per lavori, beni e servizi tramite CONSIP, MEPA e/o altro Organismo previsto per legge chiarendo che i Soggetti aderenti partecipano al riparto dei costi di gestione delle attività svolte dalla CUC provvedendo ad individuarli preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce *"Spese generali"*. In particolare, la Deliberazione suddetta stabilisce che gli importi dovuti siano versati dai Soggetti aderenti a favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria all'atto della remissione del fascicolo relativo alla procedura conclusa da parte della CUC;

- gli importi dovuti dai Soggetti aderenti alla Città Metropolitana di Reggio

Calabria per l'espletamento delle procedure di gara svolte dalla CUC nell'interesse degli stessi, da calcolare sull'importo a base di gara, sono, precisamente, pari a:

a) procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:

- 0,25%

- 0,1% (gare deserte)

- 0,2% (gare infruttuose)

- 0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);

- Tetto massimo: € 10.000,00;

b) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:

- 0,25%

- 0,1% (gare deserte)

- 0,2% (gare infruttuose)

- Tetto massimo: € 10.000,00;

c) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:

- 0%

🕐 nella medesima Deliberazione e all'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema della Convenzione CUC si specifica che *"il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente procederà alla liquidazione della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii";*

CONSIDERATO CHE

🕐 l'istituto degli incentivi coinvolge tematiche rilevanti ai fini della gestione delle risorse pubbliche e degli equilibri di bilancio, vertendo, dunque, inequivocabilmente,

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 7/2021 del 26/03/2021
Firmato da: GIUSEPPE FALCOMATA --- Nucara Umberto
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente

sulla materia inerente la contabilità pubblica;

- che un'istruttoria approfondita dell'istituto degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici ha portato alla disamina di numerose Deliberazioni della Corte dei Conti, la quale si è pronunciata sull'argomento, chiarendo, in fase consultiva, i numerosi dubbi sollevati dalle Pubbliche Amministrazioni, fornendo, così, un prezioso contributo ai fini di una migliore definizione dei profili e dei requisiti che caratterizzano l'istituto degli incentivi;

- alla luce delle risultanze della suddetta istruttoria, questa Amministrazione ha rafforzato la consapevolezza che i servizi resi dalla CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai Soggetti aderenti attraverso la sottoscrizione della convenzione CUC rientrino a pieno titolo nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ragion per cui gli importi dovuti alla CUC dai Soggetti aderenti per l'espletamento delle gare di appalto si possono ben collocare nell'ambito delle previsioni dettate dall'art. 113 (Incentivo per funzioni tecniche) del Codice dei contratti pubblici e, specificatamente, in quelle contenute nel comma 5 del detto articolo che espressamente stabilisce: *"Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2";*

- quanto premesso legittima la destinazione dei 2/3 delle risorse finanziarie versate dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC alle finalità incentivanti di cui all'art. 113, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le quote individuate dai commi 3 e 4 del presente articolo. Nello specifico, l'80 per cento dell'importo suddetto sarà destinato all'apposito fondo incentivi costituito a favore del personale CUC, in conformità al Regolamento incentivi personale CUC, oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il restante 20 per cento degli importi versati dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC sarà destinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla realizzazione degli investimenti e dei progetti formativi, così come disposto dall'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.;

- è volontà di questa Amministrazione destinare il residuo 1/3 dell'importo versato dai Soggetti convenzionati al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

- la determinazione e la liquidazione degli importi incentivanti al personale CUC potrà avvenire solo successivamente all'adozione da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria di un regolamento che definisca i criteri, le procedure e le percentuali di ripartizione degli incentivi tra gli aventi diritto, previo accertamento, da parte del Dirigente della CUC/SUA, delle specifiche attività svolte dai dipendenti appartenenti ai gruppi di lavoro designati per lo svolgimento delle procedure di gara delegate. La

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 7/2021 del 26/03/2021
Firmato da: GIUSEPPE FALCOMATA --- Nucara Umberto
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente

determinazione dei criteri, delle procedure e delle percentuali di ripartizione degli incentivi contenuti nel regolamento formerà oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

- la destinazione sopra specificata delle risorse finanziarie pervenute dai Soggetti convenzionati si appalesa incompatibile con la previsione contenuta nella Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020 e nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema della Convenzione CUC, che specifica *"il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente procederà alla liquidazione della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii"*;

- parimenti, occorre rettificare la suddetta Deliberazione nella parte in cui prevede che l'importo nascente dagli obblighi della gestione aggregata sia da porre a carico del quadro economico dell'opera o del servizio oggetto dell'attività della CUC/SUA nell'ambito della voce *"Spese generali"*. Ciò, in quanto la corretta collocazione dell'importo di cui al comma 5 dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici è quella individuata dalla lett. B) del comma 1 *"Somme a disposizione della stazione appaltante"* dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 adottato con il D.P.R. n. 207/2010;

- per le ragioni suesposte si rende necessaria una nuova Deliberazione del Consiglio Metropolitano che annulli le previsioni riferite alla liquidazione, da parte del RUP del Soggetto aderente, della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenute nella Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema della Convenzione CUC con essa approvato;

- per effetto di tale caducazione, risulta necessario sostituire la lettera c) comma 1 dell'art. 5 (dedicato alle attività svolte dal RUP nominato dal Soggetto aderente) dello schema della Convenzione CUC, di cui si riporta testualmente il testo, *"alla liquidazione della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per le fasi di competenza della CUC secondo i Regolamenti vigenti all'interno dei singoli Soggetti aderenti."* con la nuova previsione così formulata: "*alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC, da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:*

a) procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:

– *0,25%*

– *0,1% (gare deserte)*

– *0,2% (gare infruttuose)*

– *0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);*

– *Tetto massimo: € 10.000,00;*

a) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:

– *0,25%*

– *0,1% (gare deserte)*

– *0,2% (gare infruttuose)*

– *Tetto massimo: € 10.000,00;*

a) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:

– *0%";*

🕐 risulta, parimenti, necessario provvedere alla sostituzione della voce "*Spese generali"* con la voce *"Somme a disposizione della Stazione appaltante"* in riferimento all'individuazione preventiva dei costi di gestione;

🕐 alla luce degli interventi normativi sopravvenuti e ai fini di una migliore definizione dell'ambito di operatività della Convenzione CUC, appare utile ulteriormente dettagliare l'art. 2 (Ambito di operatività della CUC) della suddetta Convenzione, indicando, con maggiore precisione, quali affidamenti di lavori, forniture e servizi risultino esclusi dal campo di applicazione della Convenzione CUC;

🕐 per le ragioni suesposte, risulta necessario aggiungere dopo il comma 3 dell'art. 2 della Convenzione CUC, il nuovo comma 4, il cui testo qui di seguito si illustra: "*4. L'ambito di applicazione della Convenzione CUC non si estende, inoltre:*

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come

contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge;

e) agli affidamenti diretti.".

TUTTO CIO' PREMESSO

per tutti i motivi che, qui di seguito, si intendono integralmente riportati e trascritti;

espresso il parere favorevole di regolarità tecnica secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria, Dott.ssa Mariagrazia Blefari,

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

🕐 di annullare la previsione contenuta nella Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e nello schema della Convenzione CUC, specificatamente all'art. 5, comma 1, lett. c) con essa approvato, relativa alla liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

🕐 per effetto di tale caducazione, sostituire la lettera c) comma 1 dell'art. 5 (dedicato alle attività svolte dal RUP nominato dal Soggetto aderente) dello schema della Convenzione CUC, di cui si riporta testualmente il testo, *"alla liquidazione della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per le fasi di competenza della CUC secondo i Regolamenti vigenti all'interno dei singoli Soggetti aderenti."* con la nuova previsione: "*alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC, da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:*

a) procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:

- *0,25%*
- *0,1% (gare deserte)*
- *0,2% (gare infruttuose)*
- *0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);*
- *Tetto massimo: € 10.000,00;*

a) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:

- *0,25%*
- *0,1% (gare deserte)*
- *0,2% (gare infruttuose)*
- *Tetto massimo: € 10.000,00;*

a) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:

- *0%";*

- di annullare la previsione contenuta nella medesima Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020 relativa alla voce *"Spese generali",* con riferimento all'individuazione preventiva nei quadri economici di progetto dei costi di gestione, sostituendola con la voce *"Somme a disposizione della Stazione appaltante";*

- di destinare i 2/3 delle risorse finanziarie versate dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC alle finalità incentivanti di cui all'art. 113, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le quote individuate dai commi 3 e 4 del presente articolo. Nello specifico, l'80 per cento dell'importo suddetto sarà destinato all'apposito fondo incentivi costituito a favore del personale CUC, in conformità al Regolamento incentivi personale CUC, oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il restante 20 per cento degli importi versati dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC sarà destinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla realizzazione degli investimenti e dei progetti formativi, così come disposto dall'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.;

- di destinare il residuo 1/3 dell'importo versato dai Soggetti convenzionati al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

- di inserire dopo il comma 3 dell'art. 2 (Ambito di operatività della CUC) dello schema di Convenzione CUC, il nuovo comma 4 che qui di seguito si illustra "*4. L'ambito di applicazione della Convenzione CUC non si estende, inoltre:*

  a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

  b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

  c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

  d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1

del Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge;

e) agli affidamenti diretti.".

- di dare mandato all'U.O.A. preposta di modificare lo schema di convenzione CUC, già adottato con la Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020, in conformità a quanto deliberato con il presente atto;

- di trasmettere la presente Deliberazione ai Soggetti che hanno aderito alla convenzione CUC e a quelli che intendano aderirvi;

- di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, della deliberata Convenzione, con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendano necessarie e utili per la piena esecuzione del presente atto;

- di dare atto che le entrate previste nel presente provvedimento troveranno copertura negli appositi Capitoli di entrata previsti nel Bilancio;

- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull'albo on-line di questo Ente.

IL SINDACO METROPOLITANO

- Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata a firma della Dirigente della Stazione Unica Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria, dott.ssa Mariagrazia Blefari;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile, ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dott. Vincenzo Cuzzola;

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- di annullare la previsione contenuta nella Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e nello schema della Convenzione

CUC, specificatamente all'art. 5, comma 1, lett. c) con essa approvato, relativa alla liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

🕐 per effetto di tale caducazione, sostituire la lettera c) comma 1 dell'art. 5 (dedicato alle attività svolte dal RUP nominato dal Soggetto aderente) dello schema della Convenzione CUC, di cui si riporta testualmente il testo, *"alla liquidazione della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per le fasi di competenza della CUC secondo i Regolamenti vigenti all'interno dei singoli Soggetti aderenti."* con la nuova previsione: "*alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC, da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:*

a) *procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:*

– *0,25%*

– *0,1% (gare deserte)*

– *0,2% (gare infruttuose)*

– *0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);*

– *Tetto massimo: € 10.000,00;*

a) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:

– *0,25%*

– *0,1% (gare deserte)*

– *0,2% (gare infruttuose)*

– *Tetto massimo: € 10.000,00;*

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 7/2021 del 26/03/2021
Firmato da: GIUSEPPE FALCOMATA --- Nucara Umberto
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente

a) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:

– *0%";*

- di annullare la previsione contenuta nella medesima Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020 relativa alla voce *"Spese generali"*, con riferimento all'individuazione preventiva nei quadri economici di progetto dei costi di gestione, sostituendola con la voce "*Somme a disposizione della Stazione appaltante"*;

- di destinare i 2/3 delle risorse finanziarie versate dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC alle finalità incentivanti di cui all'art. 113, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le quote individuate dai commi 3 e 4 del presente articolo. Nello specifico, l'80 per cento dell'importo suddetto sarà destinato all'apposito fondo incentivi costituito a favore del personale CUC, in conformità al Regolamento incentivi personale CUC, oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il restante 20 per cento degli importi versati dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC sarà destinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla realizzazione degli investimenti e dei progetti formativi, così come disposto dall'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.;

- di destinare il residuo 1/3 dell'importo versato dai Soggetti convenzionati al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

- di inserire dopo il comma 3 dell'art. 2 (Ambito di operatività della CUC) dello schema di Convenzione CUC, il nuovo comma 4 che qui di seguito si illustra "*4. L'ambito di applicazione della Convenzione CUC non si estende, inoltre:*

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16

del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge;

e) agli affidamenti diretti.".

- di dare mandato all'U.O.A. preposta di modificare lo schema di convenzione CUC, già adottato con la Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020, in conformità a quanto deliberato con il presente atto;

- di trasmettere la presente Deliberazione ai Soggetti che hanno aderito alla convenzione CUC e a quelli che intendano aderirvi;

- di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, della deliberata Convenzione, con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendano necessarie e utili per la piena esecuzione del presente atto;

- di dare atto che le entrate previste nel presente provvedimento troveranno copertura negli appositi Capitoli di entrata previsti nel Bilancio;

- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull'albo on-line di questo Ente.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata a firma della Dirigente SUAM, Dott.ssa Mariagrazia Blefari e del Sindaco Metropolitano, Avv. Giuseppe Falcomatà;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile, ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dott. Vincenzo Cuzzola;

Il Sindaco chiede di votare la proposta deliberativa n. 5 del 10.02.2021 avente ad oggetto: *"Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la*

medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC" con il seguente esito:

Presenti: 15
Favorevoli: 15 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai Sigg.ri Consiglieri presenti e votanti, la proposta n. 5 del 10.02.2021 avente ad oggetto: *"Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC*" **è stata approvata;**

Il Sindaco chiede di votare sulla immediata esecutività della delibera con il seguente esito:
Presenti: 15
Favorevoli: 15 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Atteso che dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli , espressi per alzata di mano dai Sigg. Consiglieri presenti e votanti, la delibera è stata dichiarata **immediatamente esecutiva;**

DELIBERA

🕐 di annullare la previsione contenuta nella Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e nello schema della Convenzione CUC, specificatamente all'art. 5, comma 1, lett. c) con essa approvato, relativa alla liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

🕐 per effetto di tale caducazione, sostituire la lettera c) comma 1 dell'art. 5 (dedicato alle attività svolte dal RUP nominato dal Soggetto aderente) dello schema della Convenzione CUC, di cui si riporta testualmente il testo, *"alla liquidazione della quota parte riconosciuta al personale della CUC individuato per l'espletamento della procedura di gara, a titolo di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5,*

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per le fasi di competenza della CUC secondo i Regolamenti vigenti all'interno dei singoli Soggetti aderenti." con la nuova previsione: "*alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC , da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:*

a) *procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:*

– *0,25%*

– *0,1% (gare deserte)*

– *0,2% (gare infruttuose)*

– *0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);*

– *Tetto massimo: € 10.000,00;*

a) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:

– *0,25%*

– *0,1% (gare deserte)*

– *0,2% (gare infruttuose)*

– *Tetto massimo: € 10.000,00;*

a) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:

– *0%";*

🕐 di annullare la previsione contenuta nella medesima Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020 relativa alla voce *"Spese generali"*, con riferimento all'individuazione preventiva nei quadri economici di progetto dei costi di gestione, sostituendola con la voce *"Somme a disposizione della Stazione appaltante"*;

- di destinare i 2/3 delle risorse finanziarie versate dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC alle finalità incentivanti di cui all'art. 113, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le quote individuate dai commi 3 e 4 del presente articolo. Nello specifico, l'80 per cento dell'importo suddetto sarà destinato all'apposito fondo incentivi costituito a favore del personale CUC, in conformità al Regolamento incentivi personale CUC, oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il restante 20 per cento degli importi versati dai Soggetti aderenti alla convenzione CUC sarà destinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla realizzazione degli investimenti e dei progetti formativi, così come disposto dall'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.;

- di destinare il residuo 1/3 dell'importo versato dai Soggetti convenzionati al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

- di inserire dopo il comma 3 dell'art. 2 (Ambito di operatività della CUC) dello schema di Convenzione CUC, il nuovo comma 4 che qui di seguito si illustra "*4. L'ambito di applicazione della Convenzione CUC non si estende, inoltre:*

  a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

  b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

  c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

  d) agli affidamenti diretti.".

- di dare mandato all'U.O.A. preposta di modificare lo schema di convenzione CUC, già adottato con la Deliberazione consiliare R.G. n. 40/2020, in conformità a quanto deliberato con il presente atto;

- di trasmettere la presente Deliberazione ai Soggetti che hanno aderito alla convenzione CUC e a quelli che intendano aderirvi;

- di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, della deliberata Convenzione, con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendano necessarie e utili per la piena esecuzione del presente atto;

- di dare atto che le entrate previste nel presente provvedimento troveranno copertura negli appositi Capitoli di entrata previsti nel Bilancio;

- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo on-line dell' Ente.

IL SINDACO METROPOLITANO
Avv. Giuseppe FALCOMATA'
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Umberto NUCARA
(firmato digitalmente)

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

SCHEMA DI CONVENZIONE STIPULATA CON I COMUNI E GLI ENTI ADERENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA (testo coordinato con le modifiche intervenute a seguito della delibera C.M. n. 7/2021).

TRA

LA CUC DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGGIO CALABRIA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA VIA…….. – CODICE FISCALE……., NELLA PERSONA DEL……..

E

IL COMUNE DI…….. ENTE…… , CON SEDE IN……. – CODICE FISCALE…….NELLA PERSONA DEL…….

PREMESSO CHE

La CUC (Centrale Unica di Committenza) è un'amministrazione aggiudicatrice che espleta nei confronti dei Comuni ed Enti convenzionati le funzioni di Stazione Unica Appaltante e svolge a favore di essi attività di centralizzazione delle committenze ed attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'adesione alla CUC consente ai Comuni e agli Enti convenzionati di adempiere al duplice onere di contenimento della spesa e prevenzione dei fenomeni mafiosi, avvalendosi di un solo soggetto che espleti contemporaneamente le funzioni di SUA e di CENTRALE DI COMMITTENZA. La sottoscrizione della convenzione CUC soddisfa l'esigenza di addivenire ad una riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici con conseguente riduzione dei costi di gestione degli appalti a carico dei singoli Comuni ed Enti. Permette, poi, di entrare a far parte di un circuito virtuoso che mette a sistema le professionalità operanti e le approfondite conoscenze della disciplina in materia di contratti pubblici. Le economie conseguenti alla gestione aggregata delle gare consentono al soggetto beneficiante di destinare le risorse risparmiate per altre finalità dell'Amministrazione, conseguendo anche il beneficio indiretto di alleggerire il peso dei carichi di lavoro e delle responsabilità scaturenti dalla gestione delle gare di appalto.

La costituzione della CUC consente di perseguire un'azione amministrativa più snella e tempestiva ottenendo una progressiva semplificazione delle procedure, nonché l'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici.

La CUC è espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità delle Amministrazioni coinvolte di perseguire un obiettivo unitario,

coniugando le diverse competenze, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, efficacia, non discriminazione e parità di trattamento.

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;

- le Linee Guida Anac n. 3/2015;

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 16/2008 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la creazione di una Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP);

- la Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica Appaltante sottoscritta dalla Provincia di Reggio Calabria, la Prefettura di Reggio Calabria e n. 82 Comuni del territorio provinciale in data 12/03/2009, protocollo n. 17839;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 92 del 20 settembre 2010 con la quale è stato approvato il nuovo schema di "Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica Appaltante", con scadenza al 30 settembre 2015;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 32 del 24 settembre 2015 con la quale è stato approvato lo "schema di rinnovo della Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale";

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 31/2017 recante il seguente oggetto: "Presa Atto, Adeguamento ed Integrazione della Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante";

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 11/2018 recante il seguente oggetto: "Modifica all'art. 11 della Convenzione approvata con Delibera di C.P. n. 32 del 24.09.2015, ed integrata con Delibera di C.M. n. 31 del 01.09.2017";

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 26/2018 recante il seguente oggetto: "Modifica agli articoli 3 e 11 della Convenzione SUAP".;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana n. 40/2020 recante il seguente oggetto: " Istituzione della Centrale Unica di committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e adozione dello schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria ";

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria recante il seguente oggetto: "Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema della Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sostituzione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC ed altre integrazioni".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

1.La presente Convenzione regola i rapporti tra la CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed i Comuni ed Enti sottoscrittori in merito:

a) all'espletamento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della CUC;

b) allo svolgimento a favore dei soggetti aderenti di attività di centralizzazione delle committenze e di attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. La CUC deve assicurare, nello svolgimento delle attività ad essa attribuite, il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, adeguatezza, parità di trattamento e non discriminazione dell'azione amministrativa, nonché la trasparenza di tutti i processi e di tutte le fasi di gestione delle procedure di affidamento.

Art. 2 (Ambito di operatività della CUC)

1.Sono di competenza della CUC l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi. Sono escluse dalla gestione della CUC le acquisizioni di lavori in amministrazione diretta o gli affidamenti di lavori in caso di somma urgenza e di protezione civile, nonché le acquisizioni a mezzo "ordine diretto d'acquisto" o "richiesta di offerta" per lavori, beni e servizi tramite CONSIP, MEPA e/o altro Organismo previsto per legge.

3.La presente Convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

4. L'ambito di applicazione della Convenzione CUC non si estende, inoltre:

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;
c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge;
e) agli affidamenti diretti.".

Art. 3 (Programmazione delle attività della CUC)

1.Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Enti aderenti trasmettono alla CUC il programma delle acquisizioni di servizi e forniture e gli aggiornamenti annuali al programma triennale dei lavori pubblici dagli stessi approvato allo scopo di agevolare la gestione degli affidamenti centralizzati e l'eventuale allineamento dei termini di scadenza contrattuali. I fabbisogni, nel corso dell'anno, potranno formare oggetto di aggiornamento in funzione di specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 4 (Competenze dei singoli Soggetti aderenti alla CUC)

1.Ai singoli Soggetti aderenti compete:

a) la programmazione delle opere pubbliche;

b) la determinazione del fabbisogno e la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture;

c) l'individuazione delle fonti di finanziamento e l'attestazione della copertura finanziaria;

d) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle fasi della progettazione e dell'esecuzione;

e) l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) di Investimento Pubblico;

f) la determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara), è previsto l'impegno di spesa per il contributo da versare a favore della Centrale Unica di committenza, è previsto l'impegno di spesa per il compenso da corrispondere alla commissione giudicatrice;

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

g) la determinazione di impegno e liquidazione delle spese di pubblicazione;
h) la determinazione degli impegni di spesa a seguito dell'aggiudicazione;
i) la tempestiva liquidazione del contributo a favore della CUC a seguito della remissione da parte di quest'ultima del fascicolo relativo alla singola procedura conclusa;
j) i rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in particolare la trasmissione delle comunicazioni e delle notizie all'ANAC, come previsto dall'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le fasi di esecuzione del contratto e fino alla conclusione dell'intervento;
k) il versamento del contributo dovuto all'ANAC in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
l) le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici previste dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
m) la stipula del contratto e la gestione dell'esecuzione contrattuale. Nello specifico, a titolo non esaustivo, la consegna, l'esecuzione del lavoro e della prestazione, il collaudo, la contabilità, i pagamenti dei corrispettivi, l'obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori e prestazioni;
n) la costituzione in giudizio in merito agli eventuali contenziosi che possano sorgere relativamente alle fasi di esecuzione del contratto di appalto.

Art. 5 (Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto aderente)

1.Il RUP nominato dal Soggetto aderente assicura il regolare andamento e il rispetto delle normative e procede:
a) all'acquisizione del CIG (Codice Identificativo gare), accedendo con le proprie credenziali presso l'A.N.A.C;
b) alla trasmissione degli atti di gara completi al Responsabile della CUC per il seguito di competenza;
c) alla liquidazione degli importi dovuti all'U.O.A SUA/CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad essa conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC, da calcolarsi sull'importo a base di gara in ragione delle seguenti percentuali:

a) procedure di gara finanziate con risorse del bilancio comunale:
   - 0,25%
   - 0,1% (gare deserte)
   - 0,2% (gare infruttuose)
   - 0% (nel caso in cui il Comune o Ente distacca almeno un dipendente a tempo pieno);
   - Tetto massimo: € 10.000,00;
b) procedure di gara finanziate con fonti di finanziamento esterne e dunque non a carico del bilancio comunale:
   - 0,25%

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

- 0,1% (gare deserte)
- 0,2% (gare infruttuose)
- Tetto massimo: € 10.000,00;

c) procedure di gara relative al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio:

- 0%".

Art. 6 (Attivazione della procedura per l'espletamento della procedura di gara)

1.La CUC procede unicamente previa richiesta scritta del Soggetto aderente. Le gare verranno calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e tenendo conto delle eventuali ed accertate esigenze di priorità. La CUC verifica preliminarmente la completa trasmissione della documentazione necessaria.

2.L'Ente aderente, dopo avere definito la procedura, trasmette alla CUC:

a) la determinazione a contrarre, recante l'indicazione della modalità di scelta del contraente, la procedura, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla CUC per l'espletamento della procedura di gara e attesta la relativa copertura finanziaria;

b) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo o documento equivalente con tutti gli elaborati progettuali, il quadro economico, lo schema di contratto;

c) il codice CUP (Codice Unico di Progetto) e il codice identificativo della gara.

3.La CUC, pervenuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la coerenza e la conformità della documentazione trasmessa alla disciplina vigente, escludendo qualsiasi tipo di controllo sul merito tecnico, per il quale resta la responsabilità esclusiva del RUP, del progettista, del dirigente o di altri incaricati del Soggetto aderente.

4.La CUC, conclusa la fase di cui al comma 3, procede, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, a richiedere eventuali integrazioni e modifiche degli atti al RUP. In tal caso rimane sospeso il termine per la pubblicazione dell'avviso della procedura di gara, che è fissato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla completa e regolare trasmissione degli atti da parte dell'Ente o Comune aderente.

Art. 7 (Competenze della CUC)

1.Alla CUC compete:

a) favorire l'omogeneizzazione delle metodologie dei procedimenti e delle scadenze dei contratti di lavori, forniture e servizi;

b) il coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni;

c) verificare l'esaustività e la coerenza dei progetti e dei capitolati speciali, lo schema del contratto che formeranno oggetto di approvazione da parte dei Comuni, ponendosi in contraddittorio con gli stessi;
d) la verifica dei criteri di scelta dei contraenti, nonché, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte e dei subcriteri e dei pesi ad essi attribuiti;
e) la redazione del bando di gara e del disciplinare di gara o della lettera-invito;
f) la pubblicazione del bando di gara;
g) la nomina del Seggio di gara (in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso) e della Commissione Giudicatrice (nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
h) il compimento di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle gare di appalto, ivi compreso la fissazione della data della gara, la verifica dei requisiti generali e speciali, l'ammissione e l'esclusione degli operatori economici partecipanti, fino all'individuazione dell'aggiudicatario;
i) il compimento di tutte le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 76, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
l) la costituzione in giudizio, attraverso la propria Avvocatura e previa informazione al Comune interessato, relativamente al contenzioso riguardante le fasi dello svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia imputabile esclusivamente alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 8 (Attività integranti la committenza ausiliaria)

1.Al fine di favorire una migliore determinazione dei contenuti dei documenti di gara, i Soggetti aderenti possono chiedere alla CUC, prima dell'approvazione della determina a contrarre, una collaborazione in merito:
a) all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
b) alla redazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e di altri eventuali atti aggiuntivi integranti la documentazione di gara;
c) all'individuazione dei criteri di aggiudicazione ed alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei sub-criteri con determinazione del loro peso ponderale nel caso venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) alla determinazione del preventivo delle spese occorrenti per la gara (pubblicazioni ed oneri di legge) integranti il quadro economico dell'intervento.

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

Art. 9 (Nomina e competenze del RUP di gara)

1.Il Responsabile della CUC, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., provvede ad individuare, tra il personale assegnato alla CUC, il Responsabile Unico del Procedimento di gara al quale compete l'espletamento delle attività inerenti la procedura di gara allo stesso assegnata.

2.Al RUP di gara compete: a) la verifica e il controllo di tutti gli atti trasmessi dal Soggetto sottoscrittore, garantendo il regolare andamento della gara e l'applicazione di tutta la disciplina attinente il procedimento di evidenza pubblica;

b) la predisposizione di tutti gli atti di gara;

c) l'accesso al sito ANAC e al sistema AVCPASS per la fase della creazione della gara, la formazione della commissione e il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

d) la risposta ai chiarimenti in merito alla procedura di gara, sia autonomamente, in base ad una sua valutazione, sia in risposta ai quesiti posti dagli operatori economici, avvalendosi del Portale telematico delle gare d'appalto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, specificando che per quanto riguarda il riscontro dei quesiti tecnici, questo sarà elaborato previa consultazione e collaborazione con il Soggetto proponente la gara;

e) la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al primo graduato;

f) l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

e) la trasmissione del fascicolo di gara completo al R.U.P. del Soggetto aderente.

Art. 10 (Acquisti aggregati o centralizzati)

1.Nel caso di acquisti aggregati o centralizzati, il Responsabile della CUC nomina, tra il personale assegnato alla stessa CUC, un Responsabile Unico del Procedimento al quale è affidato lo svolgimento di tutte le attività previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

2.Allo stesso compete, nella sola ipotesi di procedure aggregate o centralizzate, l'acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara).

Art. 11 (Copertura finanziaria)

1.Il Soggetto aderente si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la quota prevista per la gestione della gara nella misura stabilita e a trasmettere alla CUC copia del mandato di pagamento. Ogni irregolarità nel pagamento verrà tempestivamente segnalata dalla CUC al Comune o Ente sottoscrittore. In caso di due mancati versamenti, la CUC interromperà la predisposizione dei bandi e l'attività di committenza ausiliaria nei confronti dei Soggetti inadempienti, sino al soddisfo del dovuto, fermo restando il recupero delle somme.

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08

Art. 12 (Diritto di accesso e trattamento dei dati)

1.Il diritto di accesso agli atti dei procedimenti curati dalla CUC è consentito in conformità a quanto disposto dal Regolamento sull'accesso agli atti adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla normativa vigente in materia.

2. Le informazioni relative alle attività espletate dalla CUC e alle procedure di affidamento saranno pubblicate sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul Portale Gare Telematiche della stessa.

3.I dati dei quali la CUC verrà in possesso nel corso dello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali e formeranno oggetto di trattamento in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

4.Il Titolare del trattamento dati è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.

Art. 13 (Contenzioso relativo alla Convenzione)

1.Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione in via bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, sarà incardinato il giudizio di fronte alla competente giurisdizione.

Art. 14 (Durata della Convenzione e recesso)

1.La presente Convenzione ha validità di 5 anni a decorrere dall'1/10/2020.

2.La stessa potrà essere rinnovata prima della scadenza, previo accordo espresso tra le parti.

3.Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di 30 (trenta) giorni, previa definizione di tutte le pendenze, anche di natura economica. In caso di recesso, i procedimenti in corso già affidati alla CUC devono essere completati.

Art. 15 (Penali)

1.Qualora la CUC dovesse accertare che il Soggetto aderente abbia provveduto, in violazione degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione della Convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a svolgere autonomamente e direttamente procedure di gara per le quali era, invece, prevista la delega dell'affidamento alla CUC, la stessa procederà, previo preavviso di 30 giorni, alla risoluzione della convenzione sottoscritta.

2.La risoluzione non opera nel caso lo svolgimento diretto delle procedure di gara da parte dei Soggetti sottoscrittori riguardi affidamenti esclusi dall'applicazione della presente Convenzione descritti nell'art. 2, o per i quali sia intervenuta, a favore dei Soggetti aderenti, l'autorizzazione della CUC a procedere autonomamente.

Art. 16 (Norme finali)

1.Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai provvedimenti attuativi dello stesso, agli articoli del Codice Civile ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

2.I contenuti della Convenzione che richiamano la disciplina vigente in materia di contratti pubblici si intendono automaticamente aggiornati alle eventuali modifiche normative sopravvenute.

3.Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato b), art. 16 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Art. 17 (Entrata in vigore)

1.La presente Convenzione entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria di adozione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria I

l Sindaco/Rappresentante legale del Comune/Ente

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 26861/PROT del 07/04/2021 - titolo I - classe 08